

Contributi: Circolare PC/42/CO del 15 dicembre 2000

Contributi: Circolare PC/42/CO del 15 dicembre 2000

Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza
Prot. n. PC/42/CO del 15/12/2000

**A TUTTE LE AZIENDE
EDITORIALI**
Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.
Roma

ALLA F.I.E.G.
Roma-Milano

**AGLI UFFICI
DI CORRISPONDENZA**
Loro Sedi

ALLA CASAGIT
Roma

Circolare

Oggetto:

1. **Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che, nel mese di ottobre 2000, hanno colpito il territorio delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.**
2. **Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che, nel mese di settembre 2000, hanno colpito il territorio della regione Calabria.**
3. **Decreto Legislativo n. 61/2000, articolo 11.**

1.

Ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno (e per il coordinamento della Protezione Civile) n. 3090 del 18/10/2000 (pubblicata su G.U. Serie generale n. 246 del 20/10/2000) così come modificato dalle ordinanze n. 3092 del 27/10/2000 (articolo 1) e n. 3093 dell'8/11/2000 (articolo 5) dello stesso Ministero (pubblicate rispettivamente su G.U. Serie generale n. 257 del 03/11/2000 e n. 266 del 14/11/2000) sono sospesi per alcuni soggetti, a decorrere dal 13/10/2000 sino al 31/12/2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico del dipendente, in conseguenza delle calamità naturali che, nel mese di ottobre 2000, hanno colpito, il territorio delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Più specificatamente possono beneficiare della predetta sospensione i soggetti residenti ed aventi sede operativa, alla data degli eventi

calamitosi, nelle predette regioni, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata.

Conseguentemente, **qualora ricorrano tali condizioni**, potranno beneficiare della predetta sospensione (sia per ciò che riguarda la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sia per ciò che riguarda la quota di contribuzione a carico del dipendente) le aziende, giornalistiche e non, tenute al versamento dei contributi nei confronti dell'I.N.P.G.I., residenti ed aventi sede operativa, alla data degli eventi calamitosi, nelle regioni di cui sopra, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata.

Si precisa, inoltre, che qualora venga effettuata, da parte del datore di lavoro, la sospensione del pagamento nei confronti dell'I.N.P.G.I., anche o soltanto, della quota di contribuzione a carico del dipendente, le somme relative a tale quota dovranno essere versate, dal datore di lavoro, al singolo dipendente in busta paga unitamente alla corrispondente retribuzione mensile.

Il versamento, a questo Istituto, delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della predetta ordinanza n. 3090 (20/10/2000) non si dà luogo al rimborso. Il versamento dei contributi sospesi da parte dei soggetti che ne hanno beneficiato - in assenza di specifiche previsioni normative - dovrà avvenire in un'unica soluzione al termine del periodo di sospensione entro il primo giorno non festivo (escluso il sabato) successivo al 31/12/2001.

I modelli di denuncia delle retribuzioni mensili (DASM o DASC) dovranno essere regolarmente compilati (indicando le retribuzioni e tutti gli altri dati richiesti) ed inviati all'I.N.P.G.I. anche in caso di sospensione del versamento dei contributi.

Le aziende nella predetta ipotesi dovranno indicare nelle note (nel caso di utilizzo del modello DASM si dovrà allegare al modello un'apposita nota) la quota di contribuzione sospesa (quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del dipendente) e gli eventuali dipendenti interessati alla sospensione.

2.

Ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno (e per il coordinamento della Protezione Civile) n. 3092 del 27/10/2000 (pubblicata su G.U. Serie generale n. 257 del 03/11/2000) e dell'articolo 5 dell'ordinanza dello stesso Ministero n. 3093 dell'8/11/2000 (pubblicata su G.U. Serie generale n. 266 del 14/11/2000) sono sospesi per alcuni soggetti, a decorrere dal 09/09/2000 sino al 31/12/2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico del dipendente, in conseguenza delle calamità naturali che, nel mese di settembre 2000, hanno colpito il territorio della regione Calabria.

Più precisamente possono beneficiare della predetta sospensione i soggetti (sia persone fisiche sia persone giuridiche) residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi in quei comuni della regione Calabria, indicati nell'ordinanza del Ministero dell'Interno (e per il coordinamento della Protezione Civile) n. 3094 del 10/11/2000 (pubblicata su G.U. Serie generale n. 271 del 20/11/2000), le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata.

Conseguentemente, **qualora ricorrano tali condizioni**, potranno beneficiare della predetta sospensione:

- i soggetti tenuti ai versamenti contributivi nei confronti degli istituti previdenziali quindi, nel caso specifico dell'I.N.P.G.I., le aziende giornalistiche ed i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi. Nel caso di aziende danneggiate che, pur non residenti nei comuni di cui sopra, abbiano ivi svolto attività lavorativa la sospensione dei contributi è limitata all'attività svolta in tali aree.

- I lavoratori residenti nei predetti comuni anche se dipendenti di aziende non operanti in tali zone. La sospensione, in questo particolare caso, riguarda soltanto la quota di contributi a carico dei dipendenti. Conseguentemente, le aziende che ricevessero dai dipendenti interessati richieste in tal senso, dovranno, dopo aver acquisito la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti necessari, astenersi dall'effettuare le trattenute relative ai predetti contributi e dal versarle all'I.N.P.G.I.

Si precisa, inoltre, che qualora venga effettuata, da parte del datore di lavoro, la sospensione del pagamento nei confronti dell'I.N.P.G.I., anche o soltanto, della quota di contribuzione a carico del dipendente, le somme relative a tale quota dovranno essere versate, dal datore di lavoro, al singolo dipendente in busta paga unitamente alla corrispondente retribuzione mensile.

Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279 (pubblicato su G.U. Serie generale n. 239 del 12/10/2000) non si dà luogo al rimborso. Il versamento dei contributi sospesi da parte dei soggetti che ne hanno beneficiato - in assenza di specifiche previsioni normative - dovrà avvenire in un'unica soluzione al termine del periodo di sospensione entro il primo giorno non festivo (escluso il sabato) successivo al 31/12/2001.

I modelli di denuncia delle retribuzioni mensili (DASM o DASC) dovranno essere regolarmente compilati (indicando le retribuzioni e tutti gli altri dati richiesti) ed inviati all'I.N.P.G.I. anche in caso di sospensione del versamento dei contributi.

Le aziende nella predetta ipotesi dovranno indicare nelle note (nel caso di utilizzo del modello DASM si dovrà allegare al modello un'apposita nota) la quota di contribuzione sospesa (quota a carico azienda, quota a carico del dipendente) e gli eventuali dipendenti interessati alla sospensione.

3.

L'articolo 11 del D.Lgs. n. 61/2000 (D.Lgs. pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20 marzo 2000) ha abrogato espressamente l'articolo 5 del D.L. n. 726/84 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/84). Il predetto articolo 5 prevedeva, ai commi 16, 17 e 18 una retribuzione giornaliera minima (definita Minimo dei Minimi) pari per il 2000 a Lire 28.864 giornaliere (equivalenti a Lire 750.464 mensili) per i dipendenti assunti con orario di lavoro ridotto (con orario inferiore alle 4 ore lavorative giornaliere).

Più precisamente l'articolo 5, comma 16 della legge n. 863/84 disponeva:

"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i **lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere**, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno".

Nell'ambito di applicazione di tale disposizione erano comprese le fattispecie previste dall'articolo 2 e 12 del CNLG FNSI-FIEG, limitatamente all'ipotesi di attività giornaliera con orario lavorativo inferiore alle 4 ore giornaliere.

Si ricorda (cfr. circolare I.N.P.G.I. PROT. N. PC/02/CO del 7 febbraio 2000), infatti, che i **minimali retributivi di legge**, utilizzati per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta all'I.N.P.G.I., previsti per la qualifica di collaboratore (articolo 2 CNLG FNSI-FIEG) o di corrispondente (articolo 12 CNLG FNSI-FIEG), a tempo pieno o con attività lavorativa ridotta (cioè con orario lavorativo inferiore alle 4 ore giornaliere), decorrenti dal 01/01/2000, erano stati determinati secondo le modalità esposte nello schema di seguito riportato.

· Collaboratore (articolo 2 CNLG FNSI-FIEG) o corrispondente (articolo 12 CNLG FNSI-FIEG), con attività lavorativa a tempo pieno: minimale retributivo di legge pari a Lire 68.552 giornaliere equivalenti a Lire 1.782.352 mensili (**articolo 7 del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83**);

· collaboratore (articolo 2 CNLG FNSI-FIEG) o corrispondente (articolo 12 CNLG FNSI-FIEG), con attività lavorativa ridotta (cioè con orario lavorativo inferiore alle 4 ore giornaliere): minimale retributivo di legge pari a Lire 28.864 giornaliere equivalenti a Lire 750.464 mensili (**articolo 5 del D.L. n. 726/84 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/84**).

Non essendo più prevista la fattispecie di cui al predetto articolo 5, commi 16, 17 e 18, **tutti** i rapporti di collaboratore ex articolo 2 o di corrispondente ex articolo 12 del CNLG FNSI-FIEG, indipendentemente dall'**effettivo orario** di lavoro giornaliero svolto, sono disciplinati attualmente, per ciò che concerne il computo della retribuzione convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti a questo Istituto, dalle disposizioni dell'articolo 7 del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83. Il minimo retributivo previsto dal predetto articolo 7 è pari per il 2000, come già ricordato, a Lire 68.552 giornaliere equivalenti a Lire 1.782.352 mensili.

Conseguentemente potranno essere utilizzati **esclusivamente il codice 9 ed il codice 10 (vengono eliminati il codice 19 ed il 20)** per indicare rispettivamente, nei modelli di denuncia delle retribuzioni mensili (DASM o DASC) inviati dalle aziende all'I.N.P.G.I., i dipendenti con contratto di collaboratore ex articolo 2 o di corrispondente ex articolo 12 del CNLG FNSI-FIEG (tale procedura riguarda anche i rapporti di lavoro ex articolo 2 o ex articolo 12 del CNLG FNSI-FIEG nati precedentemente all'emanazione della presente circolare).

I contributi previdenziali relativi alle succitate fattispecie dovranno, dunque, essere calcolati con riferimento ad un imponibile retributivo che non potrà essere inferiore a Lire 68.552 giornaliere (pari a Lire 1.782.352 mensili) cioè al minimale retributivo di legge di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83.

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

[▲ .\(#top\) torna in alto \(#top\). ▲](#)